

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE**  
**NELLA RIUNIONE DELL'8 APRILE 2021**

**IL CONSIGLIO GENERALE**

“Vista la nota a firma congiunta della Direzione Centrale per la Fiscalità Automobilistica ed i Servizi agli Enti Territoriali, dell’Avvocatura dell’Ente e dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio del 17 marzo 2021; preso atto che nel corso dell’anno 2012 l’ACI ha avviato un’azione legale nei confronti della Regione Calabria presso il Tribunale Civile di Catanzaro, per conseguire il pagamento dell’importo di €7.252.620,88, oltre IVA ove dovuta, relativo ad un credito vantato dall’Ente nei confronti della stessa Regione per fatture emesse negli anni dal 2005 al 2010 riferite a servizi resi all’amministrazione regionale nell’ambito della Convenzione triennale per la riscossione ed il controllo delle tasse automobilistiche stipulata in data 20 giugno 2002, rinnovata fino a tutto l’anno 2008; considerato che il relativo giudizio è, tuttora, pendente e che, nell’ambito dello stesso, la Regione Calabria ha opposto presunti inadempimenti da parte dell’ACI nell’attuazione della citata Convenzione, avanzando pretese risarcitorie tali da ridurre la propria esposizione debitoria nei confronti dell’Ente; tenuto conto che, anche su invito dei Giudici avvicendatisi nel processo nel corso degli anni, sono stati avviati contatti con la Regione per verificare la possibilità di addivenire ad un accordo giudiziale che ponga fine al contenzioso in essere, anche in considerazione del fatto che, *medio tempore*, l’Amministrazione regionale ha incrementato la propria esposizione debitoria nei confronti dell’ACI per un ulteriore importo di €2.511.634,00 riferito ad attività svolte dall’Ente successivamente alla scadenza della Convenzione in parola, con particolare riguardo agli avvisi degli anni tributari 2013-2015; considerato che, nell’ambito delle interlocuzioni di cui sopra, è emersa la comune volontà di definire non solo il contenzioso allo stato pendente innanzi al Tribunale Civile di Catanzaro, ma anche la questione concernente le ulteriori fatture non onorate dalla Regione Calabria per il citato importo di €2.511.634,00 non ricomprese nel giudizio medesimo e ciò in accoglimento dell’invito a conciliare la lite formulato dal Giudice al fine di regolare al meglio i rispettivi interessi economici, evitando così possibili svantaggi patrimoniali derivanti dalla definizione contenziosa della lite; tenuto conto che, all’esito di dette interlocuzioni tra le parti, è stato predisposto uno schema di verbale di conciliazione giudiziaria, del quale è prevista la sottoscrizione presso il citato Tribunale in occasione dell’udienza prevista per il 12 luglio 2021; considerato che l’ipotesi di accordo prevede il pagamento all’ACI, da parte della Regione Calabria, dell’importo complessivo di €7.904.186,77, oltre IVA ove dovuta - a fronte di fatture oggetto del contenzioso per il citato importo di €7.252.620,88 nonché delle ulteriori fatture riferite ai successivi anni tributari per €2.511.634,00 - e per effetto del riconoscimento da parte dell’ACI alla Regione stessa di pretese creditorie per

complessivi €1.860.068,11, senza la corresponsione di interessi o di rivalutazione monetaria, ai quali l'ACI espressamente rinuncia; tenuto conto che le spese di registrazione del verbale di conciliazione giudiziale saranno suddivise in parti uguali tra l'Ente e la Regione Calabria e che le spese del giudizio ed i compensi professionali dei legali che hanno assistito le due Amministrazioni saranno compensati tra le parti; considerate l'alea inerente all'esito della lite e le prove in ordine ad alcune doglianze fatte valere dalla Regione; tenuto conto degli oneri per maggiori spese processuali e di difesa cui l'ACI dovrebbe fare fronte nell'ipotesi di prosecuzione del giudizio, anche con riferimento ad eventuali successivi giudizi di impugnazione, nonché del danno che comunque l'Ente subirebbe, a prescindere dall'esito del giudizio stesso, in termini di tempo, di energie processuali e di costi per la definizione contenziosa della lite, anche in considerazione del lungo tempo già trascorso dai fatti oggetto di ricorso; tenuto conto, altresì, che nell'ambito dell'accordo di cui sopra è previsto il riconoscimento all'Ente delle ulteriori somme dovute all'ACI dalla Regione Calabria non ricomprese nel giudizio pendente presso il Tribunale Civile di Catanzaro, per il recupero delle quali sarebbe ipotizzabile l'attivazione di un nuovo contenzioso legale di durata estremamente elevata, che porterebbe all'incremento degli oneri e dei costi di difesa a carico dell'Ente, che dovrebbe peraltro avvalersi di professionisti esterni stante le difficoltà logistiche connesse alla situazione di emergenza epidemiologica in atto; considerato che la Regione Calabria procederà al pagamento di quanto pattuito in tempi estremamente rapidi, con ulteriore beneficio per l'ACI; tenuto conto che l'ipotesi di accordo prevede che le parti non abbiano più nulla a pretendere nei rispettivi confronti per tutte le domande oggetto del giudizio incardinato presso il Tribunale Civile di Catanzaro e per ogni altra controversia, anche non ancora instaurata, che dovesse riguardare rapporti pregressi o pendenti alla data della sottoscrizione del verbale di conciliazione giudiziale; considerato, infine, il preminente interesse dell'Ente a ripristinare regolari rapporti di cooperazione amministrativa, definendo ogni controversia scaturita o che potrebbe scaturire dall'attuazione dei precedenti accordi, anche nella prospettiva di dare piena attuazione, da parte dell'ACI, alle previsioni di cui all'articolo 51, comma 2bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, e per la Regione Calabria di continuare ad usufruire dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle Finanze n. 418/1988; **autorizza** la definizione conciliativa in sede giudiziale, ai sensi dell'art. 185 del codice di procedura civile, del contenzioso in essere tra l'ACI e la Regione Calabria di cui in premessa, alle condizioni e nei termini di massima di cui allo schema di verbale di conciliazione allegato al verbale della seduta sotto la lett. D), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato** al Presidente, con facoltà di delega, per la sottoscrizione del verbale di conciliazione in parola. La Direzione Centrale per la Fiscalità Automobilistica ed i Servizi agli Enti Territoriali, l'Avvocatura dell'Ente e l'Ufficio Amministrazione e Bilancio sono incaricati di curare, per quanto di rispettiva competenza, gli



Automobile Club d'Italia

adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”. (Astenuta CATALFAMO)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO  
II sezione civile

R.G. 3398/2012

VERBALE DI CONCILIAZIONE REDATTO ALL'UDIENZA DEL 12 LUGLIO 2021

Addì 12 luglio 2021, alle ore \_\_\_\_ innanzi al Giudice Istruttore Dott.ssa Arianna Roccia e del Cancelliere \_\_\_\_\_ sono comparsi:

- per la Regione Calabria l'Avvocato \_\_\_\_\_
- per l'ACI, l'Avvocato \_\_\_\_\_

Sono presenti \_\_\_\_\_, in rappresentanza della Regione Calabria, e \_\_\_\_\_ in rappresentanza dell'ACI, come da procure depositate.

Le parti raccolgono l'invito del Giudice a conciliare la lite al fine di regolare al meglio i rispettivi interessi economici, evitando possibili svantaggi patrimoniali derivanti dalla definizione contenziosa della controversia.

Pertanto, successivamente alla valutazione complessiva dei vari aspetti della vicenda sostanziale e processuale, le parti dichiarano di avere raggiunto un accordo per la definizione giudiziale della stessa.

In particolare, fanno presente di aver tenuto conto del margine d'incertezza dell'esito della lite e delle prove in ordine ad alcune doglianze fatte valere, dei costi da sostenere per supportare le maggiori spese processuali, di registrazione della sentenza e degli eventuali giudizi d'impugnazione, nonché del danno che comunque le parti subirebbero, a prescindere dall'esito della lite, in termini di tempo, di energie processuali e di costi sostenuti impiegati per definirla in via contenziosa, anche in considerazione del lungo tempo già trascorso dai fatti oggetto della lite.

Ferme le dovute premesse, l'ACI, così come deliberato dal suo Consiglio Generale nella seduta del dì 8 aprile 2021, considerato, altresì, il preminente interesse delle parti in causa a ripristinare regolari rapporti di cooperazione amministrativa definendo ogni controversia scaturita o che potrebbe scaturire dall'attuazione dei precedenti accordi ed al fine di dare piena attuazione, da parte di ACI, alla previsione di cui all'articolo 51, comma 2bis, del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 ed alla Regione di continuare ad usufruire dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche previsto dall'articolo 5 del Decreto 25 novembre 1998, n. 418, accoglie la proposta della Regione Calabria che prevede il pagamento all'ACI, dell'importo complessivo di € 7.904.186,77 (più iva in regime di split payment mediante versamento diretto all'Agenzia delle Entrate), a fronte di fatture oggetto del contenzioso recanti un importo di € 7.252.620,88 i.i. nonché a fronte di fatture degli anni 2017-2018-2019 rese per ulteriori prestazioni svolte da ACI in favore della Regione Calabria (avvisi degli anni tributari 2013-2014-2015) per un importo di € 2.511.634,00 i.e. e per effetto del riconoscimento, da parte di ACI, alla medesima Regione di pretese creditorie per un importo di € 1.860.068,11.

Le somme fatturate sono già assoggettate ad IVA secondo il regime fiscale tempo per tempo vigente ed il pagamento sarà effettuato per € 4.986.534,25 entro 30 giorni dalla data odierna e per € 2.917.652,52 entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di prelievo delle somme accantonate nel Fondo rischi contenzioso di cui al punto 5.2 lettera h) dell'allegato A /2 al D. Lgs. n. 118/2011, operazioni che la Regione si impegna a porre in essere nel più breve tempo possibile compatibilmente con i termini di legge imposti dalla normativa giuscontabile.

Su tutte le somme così concordate a titolo di transazione, le parti stabiliscono, inoltre, che non sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria ai quali ACI espressamente rinuncia.

Si concorda che le spese di registrazione del verbale di conciliazione giudiziale che riceverà il presente accordo, saranno suddivise in parti uguali tra ACI e Regione Calabria.

Con il presente accordo giudiziale, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere nei rispettivi confronti per tutte le domande oggetto del presente giudizio e per ogni altra controversia, anche non ancora instaurata, che dovesse riguardare rapporti pregressi o pendenti alla data del

presente verbale.

Le spese del giudizio ed i compensi professionali degli Avvocati che hanno assistito la Regione Calabria e l'ACI sono compensati tra le parti. Gli avvocati Salvatore Barilla e Giampaolo Catricalà sottoscrivono, in osservanza della legge professionale forense, la presente transazione ai sensi dell'art. 13, comma 8, per rinuncia al beneficio della solidarietà da parte degli avvocati.

Catanzaro \_\_\_\_\_

Il Giudice

Il Cancelliere

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Avv. Salvatore Barilla

Avv. Giampaolo Catricalà

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

II sezione civile

R.G. 3398/2012

VERBALE DELL'UDIENZA DEL GIORNO 12 LUGLIO 2021

Addì 12 luglio 2021, alle ore \_\_\_\_\_, innanzi al Giudice Istruttore Dott.ssa Arianna Roccia sono comparsi:

– per la Regione Calabria, l'Avvocato \_\_\_\_\_;

– per l'ACI, l'Avvocato \_\_\_\_\_.

Sono presenti \_\_\_\_\_ in rappresentanza della Regione Calabria, e  
\_\_\_\_\_ in rappresentanza dell'ACI, come da procure depositate.

I rappresentanti delle parti e i loro difensori rappresentano che tra le parti è intervenuto un accordo transattivo a definizione della presente controversia, che intendono formalizzare in un verbale di conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 185, comma 5, c.p.c.

Si procede pertanto, a cura del Cancelliere \_\_\_\_\_ alla redazione del separato verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 88 disp. att. c.p.c., il quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza.

Il Giudice

sentite le parti;

preso atto dell'intervenuta conciliazione;

DICHIARA l'estinzione del processo;

Verbale chiuso alle ore \_\_\_\_\_

Il Giudice

Il Cancelliere

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

